II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 1981
relativa al comitato consultivo per lo zucchero
(82/108/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che un comitato consultivo per lo zucchero è stato istituito con decisione della Commissione del 29 aprile 1969 [1], il cui testo è stato sostituito con decisione del 31 ottobre 1973 [2] e modificato da ultimo dalla decisione del 29 marzo 1974 [3];

considerando che, a seguito dell'incorporazione dell'isoglucosio nel regolamento (CEE) n. 1785/81 [4], occorre aumentare il numero di membri del comitato consultivo; che, per costituire una rappresentanza regionale equilibrata, occorre inoltre aumentare il numero di membri del gruppo paritetico,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione della Commissione del 29 aprile 1969 è modificato come segue:

« *Articolo 3*

1. Il comitato è composto di quarantasei membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue:

a) diciassette ai coltivatori di barbabietole e di canne da zucchero;

b) sei alle cooperative di trasformazione del settore interessato;

c) undici alle industrie produttrici di zucchero e di isoglucosio e alle industrie utilizzatrici di zucchero, di cui:

— sette ai fabbricanti di zucchero,

— uno ai produttori di isoglucosio,

— uno alle industrie di raffinazione dello zucchero,

— due alle industrie utilizzatrici di zucchero;

d) due ai commercianti di zucchero e di melasso;

e) cinque ai lavoratori del settore agricolo ed alimentare;

f) cinque ai consumatori ».

Articolo 2

L'articolo 5, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 29 aprile 1969 è modificato come segue:

« *Articolo 5*

1. Nell'ambito del comitato è costituito un gruppo paritetico composto di dieci rappresentanti dei coltivatori di barbabietole e di canne da zucchero e di dieci rappresentanti dei fabbricanti di zucchero nominati dalla Commissione, su proposta delle organizzazioni professionali interessate, in condizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 4.

I membri del gruppo paritetico non devono necessariamente essere membri del comitato ».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 luglio 1981.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

---

[1] GU n. L 122 del 22. 5. 1969, pag. 2.
[2] GU n. L 355 del 24. 12. 1973, pag. 43.
[3] GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 19.
[4] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.